



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021
(ALLEGATO AL PARERE N. 32)

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Il Collegio dei Revisori dichiarando di aver ricevuto a mezzo mail in data 30 settembre 2019 il Disegno di Legge avente ad oggetto "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e disposizioni finanziarie" e di aver acquisito agli atti durante l'accesso presso l'ente in data 14 ottobre 2019 il progetto di legge numerato presentato dalla giunta Regionale in data 3 ottobre 2019 n. 42 comprensivo dei seguenti allegati:

- Testo disegno di legge n. 42;

- Allegato A): assestamento di bilancio 2019-2021

- *Variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2019 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 e Variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2019 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018;*

- Allegato B):

- *elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018 e del loro utilizzo in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*
- *elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018 e del loro utilizzo in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145*
- *elenco analitico risorse accantonate In attuazione dell'articolo 1, comma 701, della legge n. 208/2015;*
- tabella 1: Bilancio di gestione assestamento capitoli di entrata Titoli;
- tabella 2: Bilancio di gestione assestamento capitoli di spesa Titoli.

e rilevando di aver richiesto una serie di documenti agli uffici competenti al fine del rilascio del presente parere, meglio dettagliati nei verbali di seduta, riporta testualmente di seguito il Disegno di Legge n. 42 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e disposizioni finanziarie" rilevando già da ora la necessità di addivenire alla modifica dell'art. 3 tenuto conto dell'erroneo inserimento del riferimento della delibera di parifica della Corte dei conti che correttamente è la 58/2019/SRCPIE/PARI. Il Collegio prima di iniziare le proprie verifiche e considerazioni deve rilevare come l'acquisizione della documentazione sia stata estremamente difficoltosa tanto che gli ultimi documenti a supporto del presente parere sono pervenuti in data odierna del 25 novembre 2019.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE"

RELAZIONE ALLEGATA AL DDL ASSESTAMENTO

Sigg. Consiglieri,

Il DDL "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e disposizioni finanziarie" ha la finalità di aggiornare le previsioni di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2019 relative ad entrate e spese, e variare lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per la parte relativa agli anni finanziari 2019 e 2020.

Le scritture contabili di bilancio vengono aggiornate e modificate sulla base del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 (Legge regionale 7 agosto 2019 n. 20, articolo 7), in coerenza con quanto fissato dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Piemonte nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2018, Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 4/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019.

I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati a fine esercizio 2018; si provvede inoltre all'iscrizione del Fondo di cassa iniziale 2019.

Nel ddl vengono inoltre adeguati ed aggiornati alcuni articoli della legge 9/2019 (Bilancio di previsione 2019-2021) oggetto di prescrizioni e rilievi formulati dal Mef in occasione dell'istruttoria della legge regionale di bilancio.

Dal punto di vista contabile, gli adeguamenti riguardano l'applicazione in bilancio della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione coerentemente con quanto previsto al comma 898, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), che dispone quanto segue: "Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 [riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione] risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.". Tale importo per la Regione Piemonte corrisponde ad euro 106.963.014,91 e aggiorna e sostituisce la quantificazione e iscrizione delle risorse accantonate e vincolate disposte nella legge 9/2019.

Conseguentemente l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, di cui all'allegato è consentito nei limiti di euro 106.963.014,91.

Con l'Art xx (abrogazione norme) si adottano alcuni altri interventi legislativi richiesti sempre dal Mef nella richiamata istruttoria della l.r. 9/2019:

- *viene abrogato l'art 4 che costituisce specifici fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati di parte corrente e di parte capitale. anche in considerazione del fatto che le economie in questione sono affluite nell'avanzo vincolato 2018 che è stato quantificato successivamente all'approvazione del bilancio di previsione.*
- *Viene cancellato l'articolo 11 della legge regionale n. 18/2017, contenente misure per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali. Contestualmente si dispone la cancellazione dell'art 5, comma 1 lettera f) della l.r. n. 9 del 19 marzo 2019, che inserisce il medesimo Fondo nell'elenco dei fondi della Missione 20 (Fondi e accantonamenti). Il Fondo peraltro non è mai stato stanziato in termini finanziari, in quanto non è stata data attuazione alla medesima legge (Assestamento del bilancio 2017-2019) che prevedeva una deliberazione di Giunta di approvazione del regolamento attuativo.*
- *Viene cancellata la quantificazione di spesa in relazione al 2018 prevista del comma 4 dell'art 22 sull'esercizio 2019, pari ad euro 500.000,00, per possibile conflitto con il principio di annualità di bilancio.*

Il ddl contiene inoltre altri articoli con specifiche disposizioni :

- *Art xx (Modifiche alla legge regionale n.1 del 22 gennaio 2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)*

Tale norma, commi 1 e 2, si rende necessaria al fine di assicurare la continuità degli interventi in agricoltura in considerazione che tecnicamente non è possibile addivenire all'approvazione del Programma regionale degli interventi relativo anno 2020 in tempo utile (31/12/2019)

Ciò tenuto conto che il Documento economico-finanziario regionale DEFR 2020-2022 le cui linee fondamentali costituiscono la base del programma regionale degli interventi è tuttora in corso di approvazione e dei tempi necessari ad assicurare la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali come previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 1/2019.

Il comma 3 è necessario al fine di assicurare la continuità delle erogazioni per interventi già finanziati con le leggi di cui è prevista l'abrogazione con l'articolo 110.

- *Art. xx (Modifiche all'art 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6)*

L'articolo adegua gli stanziamenti necessari per garantire la necessaria dotazione finanziaria per la gestione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili"

- *Art. xx (Modifiche alla legge regionale n.1 del 22 gennaio 2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.")*

Tale norma, commi 1 e 2, si rende necessaria al fine di assicurare la continuità degli interventi in agricoltura in considerazione che tecnicamente non è possibile addivenire all'approvazione del Programma regionale degli interventi relativo anno 2020 in tempo utile (31/12/2019)

Ciò tenuto conto che il Documento economico-finanziario regionale DEFR 2020-2022 le cui linee fondamentali costituiscono la base del programma regionale degli interventi è tuttora in corso di approvazione e dei tempi necessari ad assicurare la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali come previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 1/2019.

Il comma 3 è necessario al fine di assicurare la continuità delle erogazioni per interventi già finanziati con le leggi di cui è prevista l'abrogazione con l'articolo 110.

- *Art. xx. (modifica all'art. 26 della legge regionale n. 4 del 05 aprile 2018)*

La disposizione recepisce le specificazioni e indicazioni fornite dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2018 (Vol .1, pag. 155), in materia di eventuali operazioni di riacquisto e/o estinzione dei contratti derivati in essere.

**Disegno di legge regionale xx settembre 2019, n. xxx
"Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e disposizioni finanziarie"**

Art. 1.

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2018)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell'Allegato A.

Art. 2.

(Fondo di cassa)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 298.680.503,50 in conformità con quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018).

Art. 3.

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2018)

1. *Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della l.r. 20/2019 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2018 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 4/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.955.062.091,56*

2. *Ai sensi dell' articolo 7, comma 4 della l.r. 20/2019 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.605.268.519,77, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle vigenti normative.*

Art. 4.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018)

1. *Le iscrizioni di quote di avanzo in entrata e i corrispondenti accantonamenti in spesa, disposti sull'esercizio 2019 dall'articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), in applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, sono integralmente cancellate dalle scritture contabili dell'esercizio, e sostituite con le iscrizioni di cui ai commi 2 e 3.*

2. *In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per la Regione Piemonte ad euro 106.963.014,91, è iscritta in entrata una quote di avanzo di pari importo, applicata in spesa secondo con la seguente suddivisione, dettagliatamente articolata nell' Allegato B: a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2018 euro 16.000.693,45 destinati al fondo rischi da contenzioso; b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 euro 4.849.915,34 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed euro 86.112.406,12 per vincoli derivanti da trasferimenti.*

3. *In attuazione dell'articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilita' 2016) è consentita l'applicazione alle annualità del bilancio di previsione 2019-2021 delle quote annuali pari ad euro 4.209.235.336,27, iscritte in entrata ed applicate in spesa, relative al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) costituito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali e successive modifiche e rifinanziamenti), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

4. *Al prelievo di somme ricomprese nell'Allegato B di cui al comma 2 ed iscritte nel programma 20.03 "altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.*

Art. 5.

(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019- 2021)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 443.140.385,33, quanto alla previsione di competenza, ed aumentato di euro 29.521.185,47, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 10.345.974,52, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 2.375.559,63, quanto alla previsione di competenza.

Art. 6.

(Debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tar Piemonte)

1. A seguito della sentenza del TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019, con la quale si dispone la condanna della Regione Piemonte al pagamento della somma di € 11.593.577 nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, è riconosciuto, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), un debito fuori bilancio di pari importo.

2. Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato "Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs 118/2011" collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Art. 7.

(Modifiche dell' art. 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6)

1. Il comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), così come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), è sostituito dal seguente: 1. "La spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 15, è quantificata nel biennio 2019-2020, rispettivamente in euro 15.000,00 e in euro 67.540,00, e iscritta nell'ambito della missione 1, programma 01.08 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. A tal fine è istituito un apposito capitolo di uscita denominato 'Oneri per l'attuazione dell'articolo 15 della l.r. 6/2017 e s.m.i. Istituzione

del registro informatico regionale dei contrassegni disabili' che presenta la necessaria dotazione finanziaria.”.

Art. 8.

(Modifiche dell'art. 26 della legge regionale 05 aprile 2018, n. 4)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dal seguente:

3 bis. “Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:

a) all'estinzione dei derivati in essere, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;

b) in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.”.

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1)

1. Al comma 5 dell'articolo 109 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) le parole “all'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “all'anno 2021”.

2. Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 le parole “all'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “all'anno 2021”.

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: “11 bis. I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dal presente articolo si intendono trasferiti ai sensi della presente legge.”.

Art. 10.

(Abrogazioni di norme)

1. L'articolo 4 della l.r. 9/2019 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è abrogato.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2019 è soppressa.

3. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 9/2019 è abrogato.

4. L'articolo 11 della l.r. 18/2017 è abrogato.

Art. 11.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Collegio dei Revisori,

Visto:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art. 50 relativo "all'assestamento del bilancio" delle regioni;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- la regione ha in essere un "regolamento regionale di contabilità" (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R) non conforme ancora ai principi di cui al D.Lgs 118/2011 che, essendo precedente rispetto alla legge di istituzione del collegio dei revisori, nulla recita in merito alle funzioni del collegio e rispetto al quale si richiama quanto inserito nella relazione al rendiconto rilasciata dai sottoscritti ed in particolare la seguente raccomandazione:

"il collegio raccomanda di addivenire con urgenza alla stesura ed approvazione di un nuovo regolamento regionale di contabilità, in linea con i nuovi principi del D.Lgs 118/2011 in cui disciplinare – a norma dell'art. 38 della L.R. 7/200 - tutte deroghe permesse dalla normativa al fine di evitare ambiguità di interpretazione relativamente all'applicazione della norma di riferimento e con particolare attenzione, non ultimo alla regolamentazione dell'iter di riconoscimento dei debiti fuori bilancio regolamentando anche le attestazioni da acquisire da parte dei singoli Responsabili ricordando che gli stessi devono essere comunque inviati a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i.. Il collegio vuole evidenziare che il regolamento attualmente in vigore, pur supportato dalla L.R. 7/2001 non risulta adeguato alle nuove disposizioni sull'armonizzazione intervenute. Considerato che ormai tutti gli enti hanno definitivamente e completamente abbandonato le vecchie regole contabili, dovendo applicare a pieno regime le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, così come aggiornate e modificate dal D. Lgs. 126/2014, e i nuovi principi contabili applicati, questo obbligo normativo impone di adeguare, con la massima tempestività possibile, i vigenti regolamenti di contabilità per allinearne le attuali disposizioni alla nuova normativa. Si raccomanda sia in sede di stesura che una volta emanato di dividerne, tenuto conto che trattasi di strumento operativo, il contenuto con i vari Responsabili. Si ricorda infatti che la presenza di un regolamento aggiornato, come spesso evidenziato dalla Corte di conti nelle varie sezioni di controllo, è sinonimo di buona organizzazione dell'ente";

- che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con legge n. 9/2019 del 19 marzo 2019;
- il verb. 5/2019 del 11 marzo 2019 del precedente collegio al bilancio di previsione 2019-2021 con il quale è stato rilasciato con parere favorevole;
- che dal verb. 37/2018 del 11 dicembre 2018 del precedente collegio al bilancio di previsione 2019-2021, seppur non inserito nel libro verbali del medesimo organo di controllo per mero errore di trascrizione, si evince che nel triennio 2019-2021 sono state previste entrate dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio di euro 49.100.000,00 per il 2019, ed euro 48.000.000,00 per il 2020 e 2021;

- nonostante quanto al punto precedente, dal bilancio di previsione della Regione si evidenzia che nel triennio 2019-2021 non coincidono i trasferimenti dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio per euro 296.000,00;
- tenuto altresì conto che sempre in data 30 settembre 2019 si è ricevuto con nota prot. P00021088/A0300C—01 27/09/2019 CR la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 150 del 26 settembre 2019 denominata “*Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2021*” del Consiglio della regione Piemonte e che dalle verifiche effettuate, in merito alla corrispondenza delle somme assestate in entrata del Consiglio nei rispettivi bilanci di Regione Piemonte e di Consiglio regionale, non vi sono modifiche alle voci inizialmente previste per trasferimenti dalla Regione e che, pertanto, persiste tale differenza di euro 296.000,00;
- nonostante quanto sopra è stata verificata la corrispondenza delle somme fino ad oggi liquidate di competenza e residui dai rispettivi soggetti;
- il collegio ha pertanto effettuato una serie di verifiche ed ha richiesto la corretta previsione di tali voci ed ha conseguentemente acquisito solo in data 12 novembre 2019 copia degli emendamenti proposti in Commissione al DDL. 42;
- in tali emendamenti si è verificato l'inserimento con emendamento n. 5 delle variazioni aggiuntive rispetto alle tabelle di cui all'art. 5 del DDL 42 (in particolare le variazioni n. 362, 363 e 364);
- che tale emendamento risulta necessario per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti permettendo il permanere degli equilibri per il bilancio del Consiglio Regionale, solo in tal modo, riasestando la correttezza contabile dell'autorizzazione della spesa prevista;
- che con verbale n. 30/2019 il sottoscritto collegio ha rilasciato parere all'assestamento del Consiglio condizionando il parere all'effettivo accoglimento in legge dell'emendamento n. 5 proposto al DDL. 42 e quindi delle variazioni aggiuntive rispetto alle tabelle di cui all'art. 5 del DDL 42 (in particolare le variazioni n. 362, 363 e 364), essendo tale emendamento necessario al permanere degli equilibri per il bilancio del Consiglio Regionale;
- con L.R. n. 20/2019 del 7 agosto 2019 è stato approvato il Rendiconto generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 da cui risulta l'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2018, pari a € -1.955.032.091,56 ed un risultato finale di € -6.605.238.519,77;
- che il parere al riaccertamento ordinario è stato rilasciato dal precedente collegio dei revisori (rif. verb. 9/2019 del 22 marzo 2019) senza nessun rilievo;
- che al rendiconto 2018 il sottoscritto collegio dei revisori ha rilasciato parere (rif. verb. 19/2019 del 2 luglio 2019 parere del 1 luglio) con le osservazioni e le difficoltà ivi evidenziate;

- che la Corte dei conti – Sezione di Controllo per il Piemonte, in relazione all'esercizio finanziario 2018 ha adottato in data 3 luglio 2019 la deliberazione di parificazione del D.D.L. regionale del rendiconto 2018 (n. Deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI);
- nella delibera di parifica la Corte dei conti ha parificato in tutte le sue componenti il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2018 con le criticità evidenziate nella relazione della Sezione di controllo, ed in particolare rispetto all'utilizzo nel 2018 dei fondi vincolati 2017 del risultato di amministrazione in quanto gli stessi non hanno avuto sostanziale copertura alla luce del risultato finanziario, alla rilevazioni di debiti fuori bilancio senza che vi fossero effettivamente i presupposti giuridici che pertanto tali non erano, ai debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 62.414.437,95 evidenziando perplessità sulla modalità di copertura con avanzo, trattandosi di ente in disavanzo, oltre a rilevare criticità sull'indebitamento che graverà sugli esercizi 2019-2020 sulle società partecipate invitando, per il futuro, a maggiore attenzione al rilascio di garanzie nonché, da ultimo, alla raccomandazione di porre attenzione alla chiusura delle operazioni di mutuo in relazione alla effettiva convenienza economica; parificando con l'eccezione delle partite di spesa impegnate o destinate a fondo pluriennale vincolato che hanno avuto quale copertura l'applicazione di accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione 2017, desunte dalle risultanze istruttorie nonché le spese destinate a fondo pluriennale vincolato per complessivi euro 2.262.037,20;
- la manovra di assestamento, oltre ad essere prevista dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 è necessaria al fine di:
 - apportare al Bilancio di previsione 2019-2021, non avendo l'ente provveduto fino ad oggi, i necessari adeguamenti connessi all'approvazione del Rendiconto 2018 in merito alla parte dei residui ed in particolare l'ente ha provveduto ad adeguare lo stanziamento dei presunti residui attivi e passivi degli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita iscritti con il bilancio di previsione 2019-2021 in applicazione delle risultanze di cui al riaccertamento ordinario dei residui e rendiconto 2018 – vedasi anche parere dei sottoscritti revisori al rendiconto parte residui - riportandoli ad euro 6.079.862.357,90 i residui attivi e ad euro 7.961.236.793,94 i residui passivi nonché ad adeguare il fondo iniziale di cassa all'1 gennaio 2019 – verificato con le scritture contabile del tesoriere in euro 298.680.502,50 come si evince dal prospetto al rendiconto di seguito riportato (rif. nostro verb. al rendiconto n. 19/2019):

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2018			165.910.479,88
Riscossioni	1.559.381.233,11	10.792.988.277,23	12.352.369.510,34
Pagamenti	2.127.016.020,54	10.092.583.466,18	12.219.599.486,72
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			298.680.503,50

- adeguare il bilancio alle richieste dei singoli responsabili e alle previsioni di entrata;
- conformare soprattutto il bilancio 2019-2021 rispetto alle osservazioni da parte della Corte dei conti Piemonte in sede di parificazione avvenuta con delibera n. 58/2019/SRCPIE/PARI;

constatato che:

per effetto delle variazioni intervenute dall'inizio dell'esercizio, e con le variazioni previste nella proposta di assestamento, visto:

- l'ammontare dello stato di previsione di competenza delle entrate e delle spese per il 2019;
- la previsione della gestione di cassa del 2019, tenendo conto del fondo iniziale di cassa di € 298.680.502,50;
- le previsioni delle entrate e delle spese post-assestamento;
- che con l'assestamento di bilancio, a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 118/2011 il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il DDL n. 42 di assestamento non dà atto, del permanere degli equilibri generali in seguito alle variazioni proposte come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 e pertanto ,si ricorda che tale inciso dovrà essere inserito nel testo definitivo come inserito nelle raccomandazioni finali;

di seguito si evidenziano le variazioni proposte per singola annualità 2019-2021 (art. 4 e art. 5 DDL. 42/2019) pervenute solo in data 6 novembre 2019:

a) annualità 2019 (var. 264 e 307)

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 42.510.131,13	€ - 12.988.946,13
Applicazione avanzo	€ -	€ - 472.661.570,80
TOTALE minori ENTRATE	€ -	€ 443.140.385,33
SPESE	€ 101.319.525,87	€ 544.459.911,20

TOTALE minori SPESE	€	€ 443.140.385,33
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE	€	€ -

b) annualità 2020 (var. 308)

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 31.756.410,00	€ 42.102.384,52
TOTALE minori ENTRATE	€	€ 10.345.974,52
SPESE	€ 10.543.784,61	€ 20.889.759,13
TOTALE minori SPESE	€	€ 10.345.974,52
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE	€	€ -

c) annualità 2021 (var. 309)

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 23.693.411,00	€ 26.068.970,63
TOTALE minori ENTRATE	€	€ 2.375.559,63
SPESE	€ 5.487.707,00	€ 7.863.266,63
TOTALE minori SPESE	€	€ 2.375.559,63
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE	€	€ -

VERIFICATO e PRESO ATTO

- delle somme in entrata e in uscita dalla Regione Piemonte al Consiglio per le loro attività, come previsto dall'art. 22 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio" in attuazione all'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
- rispetto alla corrispondenza delle somme nei rispettivi bilanci di Regione Piemonte e di Consiglio regionale già nei dati a rendiconto il collegio evidenziava, seppur avendo poco tempo a disposizione e pur non avendo redatto il parere al rendiconto del Consiglio, "evidente irregolarità invitando la Regione ed il Consiglio regionale ad effettuare un costante monitoraggio periodico dei reciproci impegni ed accertamenti al fine di evitare che tali irregolarità si ripetano nuovamente attuando anche clausole regolamentari che obblighino ad una circolarizzazione di periodo delle somme";
- l'assestamento e la variazione conseguente non prevede movimentazioni del fondo di riserva di cui all'art. 48 del D.Lgs 118/2011(art. 19 della L.R.) ad eccezione del fondo di riserva su economia fondi statali che viene diminuito di 150.000,00 euro ed euro 520.150,38;
- l'assestamento prevede maggiori accantonamenti al FCDE per 16.000.000,00 inseriti nella variazione n. 307 ed euro e minori per euro 367.836.616,84 previsti sulla variazione n. 264;
- dell'elaborato eseguito dal dirigente con l'avvocatura interna pervenuto con mail del 7 novembre 2019 in merito all'accantonamento sul fondo contenzioso e all'evidenziazione delle cause di probabile e possibile soccombenza;

COLLEGIO DEI REVISORI

- si è provveduto, non essendo allegata alcuna relazione in merito all'andamento della gestione dei residui e tenuto conto che il presente collegio non ha rilasciato il parere al riaccertamento ordinario, a verificare l'andamento dei residui chiedendo di acquisire agli atti schema di riscossione per anno di provenienza dei residui attivi;
- dalla tabella evidenziata in relazione al consuntivo 2018 la situazione dell'anzianità dei residui era la seguente al 31 dicembre 2018:

RESIDUI ATTIVI		RESIDUI PASSIVI	
1997	3.592.880,05	2007	438,00
1999	2.213.723,20	2008	7.098,07
2000	2.590.030,93	2009	3.438,42
2001	2.214.729,21	2010	18.034.537,37
2002	14.709.982,60	2011	30.860.754,54
2003	1.001.120,09	2012	165.466.085,94
2004	616.015,59	2013	317.049.860,82
2005	180.754,56	2014	336.178.045,60
2006	643.834,64	2015	852.846.220,88
2007	177.791,86	2016	1.665.775.578,80
2008	3.990,23	2017	1.639.753.167,31
2009	1.509.276,84		
2010	2.191.843,39		
2011	72.719,13		
2012	44.474.690,00		
2013	74.867.359,93		
2014	35.741.078,20		
2015	667.083.415,37		
2016	1.232.605.656,93		
2017	1.556.855.278,71		
TOTALE	3.643.346.171,46	TOTALE	5.025.975.225,75

- dai documenti pervenuti, in seguito a richiesta, si evidenzia che le riscossioni per annualità di provenienza sono le seguenti ad oggi:

RESIDUI ATTIVI al 31 dicembre		INCASSI nel corso del 2019	
1997	3.592.880,05	1997	-
1999	2.213.723,20	1999	-
2000	2.590.030,93	2000	-
2001	2.214.729,21	2001	-
2002	14.709.982,60	2002	-
2003	1.001.120,09	2003	-
2004	616.015,59	2004	-
2005	180.754,56	2005	-
2006	643.834,64	2006	-
2007	177.791,86	2007	-
2008	3.990,23	2008	-
2009	1.509.276,84	2009	-
2010	2.191.843,39	2010	1.114.105,11
2011	72.719,13	2011	9.681,52
2012	44.474.690,00	2012	34.347.417,56
2013	74.867.359,93	2013	6.463.997,18
2014	35.741.078,20	2014	8.920,70
2015	667.083.415,37	2015	42.827.804,75
2016	1.232.605.656,93	2016	12.491.218,95
2017	1.556.855.278,71	2017	340.002.558,91
2018	2.436.516.186,44	2018	875.127.420,12
TOTALE	6.079.862.357,90	TOTALE	1.312.393.124,80

- Il collegio, riconferma la presenza di una mole rilevante di residui attivi e invita pertanto nuovamente l'ente senza indugio ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote, facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle prescrizioni di legge dei residui attivi il tutto evidenziando che per le annualità ante 1997-2009 nel corso del 2019 non si sono avute movimentazioni;
- Il collegio ha richiesto agli uffici le attestazioni pervenute con varie mail ed acquisite agli atti dal collegio, con la collaborazione dell'ufficio Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Ragioneria, in merito all'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o in corso di riconoscimento nonché di ulteriori passività pregresse comunque denominate acquisite agli atti dal collegio;
- da tale verifica si è riscontrato rispetto alla somma inserita in DDL all'art. 6 sono stati rilevati ulteriori debiti fuori bilancio per euro 1.257.685,69;
- in seguito a tale verifica il collegio ha richiesto che venissero riconosciuti tutti i debiti fuori bilancio evidenziati dai vari responsabili;
- a tal fine è stata acquisita, solo in data 12 novembre 2019, copia degli emendamenti proposti in Commissione al DDL 42;
- in tali emendamenti, anche in seguito all'acquisizione da parte del collegio delle attestazioni dei responsabili, l'ente ha provveduto all'inserimento con emendamento n. 7 della richiesta di riconosci-

mento di debiti fuori bilancio per complessivi euro 447.597,50 oltre ad euro 56.088,19 relativi all'avvocatura rispetto ai quali si farà fronte con procedura ex art. 73 comma 4 tramite delibera di Giunta;

- che con la Giunta n. 2-532 del 22 novembre 2019, a norma dell'art. 73 comma 4 in vigore dal 30 giugno 2019 – pervenuta al collegio solo in data odierna - la Giunta stessa ha provveduto al riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio per euro 754.000,00 relativi a sentenza esecutiva a norma del medesimo art. 73 comma 1 lettera a) con copertura tramite l'utilizzo del fondo di riserva rispetto alla quale si richiama il contenuto dell'art. 19 della L.R. 7/2001 ed in particolare si ricorda di addivenire a quanto richiesto al medesimo articolo al comma 3 entro trenta giorni dal 22 novembre 2019;
- preso atto dei due punti precedenti, in caso di accoglimento dell'emendamento n. 7, si addiverrebbe al totale riconoscimento di tutti i debiti dovendo però evidenziare che per euro 56.088,19 ad oggi non è completata la con procedura ex art. 73 comma 4 tramite delibera di Giunta;
- rispetto all'emendamento n. 7 non essendo ad oggi terminato l'iter del riconoscimento di euro 56.088,19 tramite procedura ex art. 73 comma 4 (delibera di Giunta) e ricordando che tale comma è stato da poco modificato prevedendo la possibilità di addivenire al riconoscimento del debito tramite Giunta e che, a parere del collegio, tale metodologia deve restare residuale e modalità d'urgenza, si chiederà di addivenire anche nel parere al DDL emendato all'incremento del fondo passività potenziali per tale importo;
- rispetto alle attestazioni pervenute si evidenziano tuttavia alcune problematiche riscontrate tra cui la difformità di alcune dichiarazioni rispetto allo standard richiesto dal collegio e dall'ufficio ragioneria pertanto il collegio invita i responsabili al rispetto del contenuto obbligatorio delle dichiarazioni evidenziando agli stessi che è tra le proprie competenze e responsabilità monitorare ed essere a conoscenza di eventuali debiti fuori bilancio rispetto alle risorse assegnate richiamando tutti i pareri e le raccomandazioni della Corte dei conti in cui si ribadisce che l'assestamento è sicuramente uno dei momenti in cui detta verifica debba essere puntuale;
- ricordando la necessità di addivenire al successivo invio a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i. sarà cura del collegio verificare l'avvenuta trasmissione, invitando l'ente in primis a verificare l'esistenza di responsabilità personali;
- dell'attestazione in merito alla verifica del Fondo perdite società partecipate acquisita agli atti dal collegio pervenuta in data 4 novembre 2019 firmata digitalmente che attesta non esservi fatti che possano determinare la necessità di determinare ulteriori fondi;
- tenuto conto degli elementi raccolti durante il nostro confronto per il rilascio del parere al bilancio consolidato anno 2018 a norma dell'art. 68 del D.lgs 118/2011 (rif. 27 e 28 del 2019).

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti,

ANALIZZATE

le variazioni scaturenti nel triennio 2019-2021 a seguito della manovra di assestamento e delle variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento per l'anno 2019 per quanto riguarda le previsioni di competenza,

RILEVATO CHE

- nonostante il D.Lgs 118/2011 all'art. 50 preveda che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa con la quale si indichi:

"a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere." i documenti pervenuti non contengono tale documento in quanto l'ente,

come indicato dal dirigente a mezzo mail di riferimento, sostiene di redigerlo unitamente alla presentazione ultima del DDL definitivo dopo gli eventuali emendamenti;

- nonostante ciò il collegio, preso atto della nota integrativa allegata alla L. 9/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021, ritiene che i documenti necessari debbano essere predisposti al fine del rilascio del parere dei revisori così come necessitano di parere anche gli emendamenti successivamente eventualmente presentati;
- mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- diversamente dagli enti locali, per i quali la mancata adozione dell'atto di riequilibrio è equiparato alla mancata approvazione del bilancio di previsione e quindi innesca la procedura di scioglimento, la regione non è soggetta a sanzioni in caso di sfioramento del termine; ciononostante si richiama l'ente al rispetto dei termini pur consapevoli della straordinarietà dell'annualità 2019 a motivo della modifica della legislatura avvenuta in corso d'anno, al rispetto dei termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 118/2011;

- con l'assestamento di bilancio si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, si assumono i necessari provvedimenti di riequilibrio;
- sono ricompresi nel risultato di amministrazione 2018 parificato di cui all' art. 7 (L.R. n. 14 del 4 ottobre 2017), pari ad euro € -1.955.032.091,56 i seguenti importi che portano il risultato finale ad € -6.605.238.519.77 come di seguito meglio evidenziato:
 - a) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018: euro 201.758.834,90;
 - b) Accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2018: euro 49.427.853,26;
 - c) Fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti: euro 4.209.235.336,27;
 - d) Fondo perdite società partecipate: euro 1.000.000,00;
 - e) Fondo contenzioso: euro 16.000.693,45, comprendente il contenzioso in essere;
 - f) Altri accantonamenti: euro 35.594.423,00;

rispetto ai quali il collegio scrivente ha evidenziato nella relazione al rendiconto:

“Fondo crediti dubbia esigibilità

Relativamente al fondo svalutazione il collegio, preso atto del calcolo effettuato dall'Ente, sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo svalutazione soprattutto per un ente che presenta un disavanzo. Il fondo risulta accantonato per euro 201.758.834,90 contro 268.251.121,35 dell'esercizio 2017 e euro 324.662.324,49 di previsioni iniziali. Si effettueranno maggiori controlli in sede di Legge di assestamento.

Fondo contenziosi

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso risulta pari euro 16.000.693,45 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Il Collegio ha ricevuto dall'avvocatura interna della Regione una nota denominata “relazione valore contenzioso pendente” a firma della Responsabile del settore; in tale atto sono evidenziate le probabilità di soccombenza. Da tale comunicazione, in indirizzo ai precedenti revisori, veniamo informati che ad oggi nell'ammontare complessivo sono indicate un valore di contenzioso di oltre 500.000.000,00 di euro e circa ulteriori 300 cause di liti pendenti a valore indeterminabile.

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'organo di revisione sottolinea, sulla base delle informazioni ricevute da parte dell'ufficio, la necessità di monitorare costantemente lo stato delle cause e chiede di essere informato da parte dell'Avvocatura nel breve termine invitando pertanto il Consiglio a valutare un maggior accantonamento a fronte delle possibilità di soccombenza nella prossima legge di assestamento di bilancio in seguito ad una importante verifica di tutte le cause in essere.

La situazione, infatti, resta estremamente complessa da valutare tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza.

Fondo Partecipate

Il collegio prende visione del prospetto redatto dagli uffici in merito ai fondi sulle partecipate evidenzia che sono stati accantonati euro 1.000.000,00. Tale somma, oltre a rinviare a quanto meglio oltre specificato nel paragrafo delle partecipate, risulta dai conteggi adeguato.

Altri fondi e accantonamenti

Sono state accantonate negli altri fondi per euro 35.594.423,00 relative a entrate per le quali si evidenzia che riguardano principalmente per euro 31.713.440,74 per copertura per garanzie fideiussoria e per le restanti somme contributi di cui alla L.R. 26 gennaio 2009 e per contributi di cui all'art. 12 L.R. 8 del 7 maggio 2013.

Il collegio, preso atto del bilancio 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio del 2 ottobre 2018 n. 317-36198 che prevede nel piano di rientro pluriennale del disavanzo di amministrazione una quota da riassorbire nel 2019 pari ad euro 6.279.996.119,86, tenuto conto del risultato post-vincoli da rendiconto 2018 chiede all'ente di attuare tutte le azioni e le conseguenti variazioni necessarie all'annualità 2019 del bilancio 2019-2021 al fine di assorbire la differenza da ripianare pari ad euro 325.272.399,91”.

- con la bozza di DDL n.42/2019 l'ente tramite l'asestamento, effettua principalmente le seguenti manovre:
 - A) art. 4: in attuazione della L. 145/2018 art. 1 commi 897 e seguenti vengono integralmente cancellate dalle scritture contabili dell'esercizio le applicazioni della parte vincolata e accantonata del risultato di amministrazione, allora presunto, come erano invece state previste dall'art. 9 della L.R. 9/2019 (legge di bilancio di previsione 2019-2021), il tutto decurtando l'importo applicato in bilancio di previsione fin alla decorrenza dell'importo permesso dalla norma, per l'ente pari ad euro 106.963.041,91 (come si evince dall'allegato B alla bozza di DDL n.42/2019) evidenziando una cancellazione di applicazione avanzo per euro 12.026.120,15 di avanzo vincolato derivante da trasferimenti ed euro 449.077.217,39 per avanzo accantonato ed euro 11.557.738,08 per avanzo vincolato da leggi oltre ad euro 495,18 di avanzo vincolato derivante da trasferimenti sanità e quindi per un totale di euro 472.661.570,80 come riportato nell'allegato tabella 1, così suddivise:
 - euro 16.000.693,45 applicazione fondo rischi;
 - euro 4.849.915,34 applicazioni di vincoli di legge e principi;
 - euro 86.1122.406,12 per vincoli da trasferimenti ;
 - B) art. 6: con il DDL n. 42 l'ente riconosce un debito fuori bilancio di euro 11.593.577,00 a seguito della Sentenza del TAR Piemonte del 20 marzo 2019 pubblicata in data 30 maggio 2019 avente n. 00643/2019 acquisita agli atti dal collegio relativa verso il disciolto Ordine Mauriziano, ora Fondazione Ordine Mauriziano, relativa ad assegnazioni economiche riconosciute e non erogate dalla regione Piemonte per l'attività degli ospedali mauriziani Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo del Poliambulatorio di Lusernia San Giovanni e dei presidi ospedalieri di Lanzo e valenza per il periodo dal 2001 al 22 novembre 2004; tale debito viene coperto con risorse iscritte nell'esercizio 2019 in apposito fondo vincolato denominato "debiti fuori bilancio" iscritto in bilancio 2019 per applicazione dell'avanzo inizialmente presunto di euro 16.000.693,45. Rispetto a tale debito il collegio, richiamando l'art. 73 del D.Lgs 118/2011, evidenzia che trattasi di sentenza esecutiva che pertanto rientra nell'art. 73 citato comma I lettera a) invita tuttavia l'ente al monitoraggio dei tempi ed in particolare, sui contenuti dell'art. 73 comma 4, essendo trascorsi oltre 60 giorni, questo al fine di evitare potenzialmente in futuro, (seppur non trattasi del caso in questione) la perdita del diritto dell'ente di poter non ricondurre il debito al bilancio dell'ente e dirottare pertanto i rimborsi verso soggetto terzo. Si ribadisce inoltre quanto inserito in sede di rendiconto rinviando alle raccomandazioni ed in particolare ricordando che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

devono essere comunque sempre trasmesso a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i., e che pertanto sarà cura del collegio verificare l'avvenuta trasmissione, invitando l'ente in primis a verificare l'esistenza di responsabilità personali; a tal proposito si ricorda all'ente che anche le spese legali, ove vi fossero, dovranno essere riconosciute come debito fuori bilancio seppur eventualmente stanziato e previsto;

- C) non risultano variare con l'assestamento le somme in entrata per risorse nazionali 2019 destinate al servizio Nazionale;
- D) ricordando che in data 27 novembre 2006 l'ente ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale di ciascun contratto pari ad € 600 milioni, in merito alle uscite previste per rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati, richiamando quanto inserito nella nostra relazione al rendiconto: in particolare della volontà dell'ente di destinare le economie di spesa conseguenti alla rinegoziazione all'estinzione dei derivati in essere, ovvero, in via residuale, alla realizzazione degli investimenti. Difatti l'Ente, a tali fini, in sede di L.R. 9/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ha previsto l'operazione di riacquisto dell'Interest Rate Floor apponendo sul bilancio 2019 uno stanziamento di euro 189.000.360,00, sulla base del valore del MtoM al 18/02/2019 (data di predisposizione del bilancio di previsione). A quella data, il risparmio dei "flussi in uscita" ipotizzata ammontava a euro 21.676.884,3 per il 2019, euro 20.717.517,10 per il 2020 ed euro 19.180.275,60 per il 2021 (oltre a ulteriori risparmi fino al 2036) per un importo complessivo di euro 185.763.036,56 confermando a tale data la convenienza economica dell'intera operazione (sia di rinegoziazione che di operazione sui derivati). Ciò premesso, il collegio, preso atto a rendiconto che la procedura era in itinere, e non era in grado, stante l'aleatorietà dei valori del MtoM e la fase delle procedure in atto, di formulare osservazioni e/o pareri ad oggi con l'assestamento di bilancio le somme non sono state modificate ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 del DDL n.42 in merito alle economie derivanti da rinegoziazioni mutui in essere con Cassa depositi e Prestiti spa da destinarsi in *primis* all'estinzione dei derivati in essere così recependo le indicazioni della Corte dei conti in sede di parifica 2018;
- E) a titolo delle maggiori entrate previste per l'anno 2019 per IRAP e addizionale IRPEF rispettivamente per euro 3.597.410,00 ed euro 7.557.023,60 si è presa visione delle spettanze

pervenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0011000 P-4.37.2.6 del 10 luglio 2019;

- F) all'abrogazione di alcune norme (vedasi art. 10 del DDL 42) relative alla L. R. 9/2018 legge sul bilancio di previsione 2019-2021 come interventi richiesti dal MEF nell'istruttoria bilancio di previsione 2019-2021;
- G) a titolo della maggiore entrata da restituzione fondi FINPIEMONTE spa aumentata per euro 20.000.000,00 assestandosi quindi ad euro 53.000.000,00 con un corrispondente maggior accantonato a FCDE di euro 5.000.000,00; a tal proposito il collegio ha acquisito agli atti il verbale di Giunta n. 325 del 16 maggio 2019 di autorizzazione all'avvio della procedura di gara per l'individuazione di un operatore specializzato nella gestione del recupero e valorizzazione dei crediti e non essendo pervenuta apposta relazione sullo stato dell'operazione da parte degli uffici nonostante le richieste, il collegio ha acquisito dagli uffici Direzione Risorse finanziarie e patrimonio la "relazione di Finpiemonte" - che peraltro è stata inviata non datata e non siglata - relativa alla cessione dei crediti, riservandosi di addivenire alla verifica dell'operazione nonché alla richiesta di conoscenza in merito alle procedure attuate di evidenza e di conferimento di incarichi di consulenze, anche tramite scambio di informazioni con il loro organo di controllo, si prende atto che tale relazione conferma il dato assestato tenendo conto del fondo crediti relativo appostato.

Tutto quanto fin qui esposto e considerato, e richiamando in parte le raccomandazioni effettuate dal sottoscritto collegio nella relazione al rendiconto 2018,

RACCOMANDA

- al fine di assicurare l'attendibilità delle previsioni con conseguente raggiungimento del pareggio di bilancio, a rafforzare il monitoraggio dello stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei pagamenti e degli impegni anche alla luce del breve lasso di tempo che intercorre tra l'approvazione dell'assestamento e la chiusura dell'anno finanziario;
- una vigilanza costante della gestione al fine di consentire il rispetto degli equilibri disposti dalla Legge 243/2012 tenuto conto che l'art. 1 comma 821 della L. 145/2018 non riguarda le Regioni a statuto ordinario fino al 2021;
- tenuto conto della mancanza di una relazione dei singoli responsabili in merito all'andamento della gestione dei residui, e dei documenti aggiuntivi richiesti dal collegio sull'andamento dei residui attivi, il collegio, richiamando quanto inserito nella presente relazione, ritiene necessario un continuo e attento monitoraggio e una verifica costante e periodica dei residui attivi e di quelli passivi al fine di

controllare la loro esistenza giuridica ricordando che il riaccertamento, come più volte indicato dalla Corte dei conti, non deve essere inteso come un'operazione unicamente annuale bensì una costante attività degli uffici; a tal proposito si richiamano anche le delibere della Sezione Piemonte che evidenziano come si debba *“condurre da parte degli Enti una sistematica e puntuale attività di riaccertamento dei residui su ciascuna partita creditizia.... la persistenza in più esercizi finanziari di una cospicua mole di residui imponga una attività di costante monitoraggio”*

- tenuto conto inoltre della mole importante di residui attivi e passivi già evidenziata nella propria relazione, oltre a richiamare quanto già ivi inserito ed in particolare “invita pertanto l'ente senza indugio ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote, facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle prescrizioni di legge dei residui attivi”, il collegio ritiene necessario assegnare ai singoli responsabili, prima del prossimo riaccertamento ordinario, una ricognizione generale dei residui attivi e passivi individuando i singoli responsabili e i centri di responsabilità ricordando che anche la Corte dei conti Sezione controllo ha più volte evidenziato come ogni residuo debba avere un proprio consegnatario/responsabile;
- in merito alle variazioni sui residui finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto, il collegio auspica per il futuro che la variazione avvenga in sede di riaccertamento e rendiconto senza attendere l'assestamento che si ritiene avere altre finalità;
- di perseverare in merito alla vigilanza sulla gestione e controllo dei risultati delle Società e degli Enti partecipati, pianificando le scelte strategiche di ogni singola partecipata ritenendo questo collegio necessaria l'adozione da parte dell'ente di linee guida di indirizzo e soprattutto di controllo periodico dei risultati economici conseguiti dalle singole partecipate;
- in merito alla mancata redazione ad oggi della nota integrativa a norma dell'art. 50 del D.Lgs 118/2011 si raccomanda che il documento venga redatto e che in particolare contenga tutto quanto richiesto dal medesimo art. 50 e del precedente art. 11 del D.Lgs 118/2011;
- di predisporre quali documenti propedeutici obbligatori all'assestamento di bilancio – facendoli propri tramite procedura o regolamento interno - le attestazioni dei singoli responsabili o Direttori in merito all'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o in corso di riconoscimento o conoscenza di altre passività potenziali e nel caso vi siano, relazioni dettagliate sul debito fuori bilancio da riconoscere, relazione sull'andamento dei risultati degli organismi partecipati da parte dell'ufficio competente ai fini della verifica dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati in cui si evidenzino, tra l'altro, informazioni in merito a potenziali eventi eccezionali, stampa del calcolo aggiornato per la conferma della congruità e/o modifica del FCDE, verifica dei cronoprogrammi, relazione in

merito all'andamento delle entrate e della gestione dei residui con particolare attenzione alla riscossione dei residui attivi, prospetto dei limiti di personale aggiornato in caso di variazioni di bilancio contestuali all'assestamento. Ciò anche al fine di poter ricondurre in capo ai singoli dirigenti le responsabilità delle proprie funzioni. Si ricorda infatti che nella relazione al rendiconto 2018 il collegio richiamando peraltro anche la Corte dei Conti Sezione Piemonte (rif. 14/2019/SRCPIE/PRSE) ha suggerito: "anche al fine di una corretta imputazione delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli, di redigere da parte dei responsabili di settore una determinazione specifica ove evidenziare adeguate motivazioni per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato suggerendo di tenere conto dell'iter scelto dall'Ente nella prossima stesura del regolamento di contabilità".

- rispetto al riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 11.593.577,00 a seguito della Sentenza del TAR Piemonte del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 richiamando l'art. 73 del D.Lgs 118/2011, il collegio raccomanda all'ente di inviare l'atto di riconoscimento alla Corte conti Sezione Procura a norma dell'art. dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i. come già peraltro segnalato in sede di rendiconto dal sottoscritto collegio;
- inserire nel testo del DDL di assestamento del permanere degli equilibri generali in seguito alle variazioni proposte come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011;
- di addivenire alla modifica dell'art. 3 del DDL tenuto conto dell'erroneo inserimento del riferimento della delibera di parifica della corte dei conti che correttamente è la Deliberazione n. 58/2019/SRCPIE/PARI.

Inoltre:

- a fronte delle problematiche rilevate e tenuto conto che il bilancio del Consiglio è fondato principalmente sulle entrate trasferite dalla regione Piemonte (oltre il 98%), si chiede che venga regolamentato il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo;
- in merito alle poste in entrata da ricevere da FINPIEMONTE spa, il collegio chiede che venga effettuata la verifica degli effettivi incassi e dell'andamento degli accertamenti e riscossioni rispetto a tutte le voci inserite in bilancio pur prendendo atto delle comunicazioni della società in merito alle principali obbligazioni assunte verso la regione Piemonte;
- tenuto conto delle numerose cause in essere e della presenza dell'avvocatura interna si raccomanda di monitorare i contenziosi in essere al fine del continuo monitoraggio sulla congruità degli accantonamenti;
- preso atto della presentazione dell'emendamento n. 7 oggi a nostra conoscenza, non risultando terminato l'iter del riconoscimento di euro 56.088,19 tramite procedura ex art. 73 comma 4 si racco-

manda di addivenire all'incremento del fondo passività potenziali per tale importo ricordando che la procedura di cui all'art. 73 comma 4 deve essere ritenuta modalità residuale e che la legge di assestamento rimane uno dei momenti inderogabili per il riconoscimento di tutti i debiti fuori bilanci conosciuti.

Tutto quanto fin qui esposto e premesso, ai sensi e nei termini di cui all'art. 40 quater punto 2, il collegio, sulla base delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche, delle documentazione ricevuta e messa a disposizione, delle informazioni raccolte e delle variazioni rispetto all'anno precedente, tenuto conto dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, evidenziando che il parere viene rilasciato solo in data odierna tenuto conto della difficoltà nell'acquisizione delle carte di lavoro dovuta principalmente alla mancanza di procedure che permettano al collegio di acquisire documenti e carte di lavoro avendone la certezza della loro ufficialità, e evidenzia che le variazioni di bilancio correlate alla delibera di assestamento per l'esercizio 2019-2021 appaiono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste e degli accertamenti e delle riscossioni fino ad oggi registrate;
- congrue sulla base delle spese da impegnare;
- coerenti in relazione agli strumenti di programmazione;

richiamando l'ente, pur consapevoli della straordinarietà dell'annualità 2019 a motivo della modifica della legislatura avvenuta in corso d'anno, al rispetto dei termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 e condizionando il parere all'effettivo accoglimento in legge dell'emendamento n. 7 al DDL 42 relativamente al riconoscimento di ulteriori debiti fuori non inseriti nel DDL n. 42 nonché dell'accoglimento dell'emendamento n. 5 proposto al DDL 42 e quindi delle variazioni aggiuntive rispetto alle tabelle di cui all'art. 5 del DDL 42 (in particolare le variazioni n. 362, 363 e 364), essendo tale emendamento necessario al permanere degli equilibri per il bilancio del Consiglio Regionale ed evidenziando che, ove quest'ultimo emendamento non fosse accolto, il Consiglio dovrà immediatamente addivenire a variazione in diminuzione delle entrate e delle spese per l'importo di euro 296.000,00 (come inserito al parere loro indirizzato n. 30/2019),

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati condizionatamente all'approvazione da parte della Regione Piemonte dell'emendamento n. 5 presentato lo scorso 12 novembre 2019 (var. 362) e all'emendamento n. 7 relativo al riconoscimento di

ulteriori debiti fuori bilanci nonché all'aumento del fondo passività potenziali almeno dell'importo di euro 50.088,19.

Torino, 25 novembre 2019

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)